

GABRIELE CHIARINI, MANAGING PARTNER DELLO STUDIO LEGALE CHIARINI, PARLA DI MALASANITÀ

# IL DANNO ESTETICO DALLA PARTE DELLA LEGGE

di Valeria Zonca

**C**icatrici o sfregi deformanti sul viso o sul corpo dopo un intervento di chirurgia plastica, turgori dopo un trattamento estetico o ustioni dopo una epilazione laser sono solo alcuni dei danni che si possono verificare. Analizziamo come si possa procedere per richiedere un risarcimento con **Gabriele Chiarini**, Managing Partner dello Studio Legale Chiarini che, con sedi nelle province di Pesaro Urbino e Chieti, opera sul territorio nazionale ed è specializzato nei casi di malasanità a 360°.

L'errore medico è una divergenza da una linea di condotta doverosa, quando cioè si verifica qualcosa di diverso da quello che doveva succedere. «La Legge n. 24 "Gelli-Bianco" del 2017 ha riformato la responsabilità sanitaria e ha istituito presso il Ministero della Salute un sistema di Linee Guida che stabilisce la corretta prassi medica. In alternativa, esistono le buone pratiche di comportamento, cioè le raccomandazioni che provengono dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale. La questione è, però, più complessa: le Linee Guida, in quanto astratte, possono non prevedere il caso specifico e quindi è sempre necessaria l'opera dell'essere umano che le interpreta e le applica concretamente per capire il miglior trattamento da assicurare a un determinato paziente. Ogni prestazione per essere legittima deve avere il consenso dell'interessato, preceduto da un'adeguata informazione da parte



GABRIELE CHIARINI

dell'operatore anche sugli eventuali rischi», spiega Chiarini, che aggiunge: «Riceviamo tante richieste per problematiche derivate da un risultato estetico insoddisfacente: sono difficili da gestire perché la giurisprudenza tende a essere molto severa con sanitari, medici e operatori del benessere, reputando questi interventi non necessari. Il medico che decide di fornire queste prestazioni a pagamento assume infatti una "obbligazione di risultato", vale a dire che deve garantire al paziente il risultato promesso, mentre di norma è sottoposto all'"obbligazione di mezzi". Lato nostro, l'entità dei danni nei trattamenti estetici o nella chirurgia plastica è di solito più contenuta rispetto ad altre vicende dove si verifica la morte o una grave invalidità del soggetto». Di fronte a una richiesta di risarcimento, «il Comitato di valutazione interno allo studio, di cui io stesso faccio parte insieme a medici legali e a specialisti, cerca di capire se l'ipotesi di errore è fondata, dopodiché

valuta il danno e autorizza l'istruzione del fascicolo. È interesse nostro dare una valutazione il più obiettiva possibile, accettando solo casi che abbiano un'elevata probabilità di essere accolti sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. Vantiamo un alto tasso di riuscita delle vertenze proprio grazie allo screening serio che pratichiamo. Occorre sottolineare che è un'operazione onerosa: servono almeno due perizie mediche da parte di professionisti, nell'ordine di alcune migliaia di euro ciascuna, a cui si aggiungono le spese legali», chiarisce l'avvocato.

Il settore sanitario, pubblico o privato, è comunque invitato ad assicurarsi. «In realtà è un punto un po' farraginoso, perché la Legge Gelli di fatto non obbliga e, in alternativa, prevede l'opzione di un'autorizzazione del rischio: circa il 40% delle strutture è assicurato, mentre altre praticano l'autogestione stanziando fondi per affrontare gli eventuali casi di malasanità», conclude Chiarini.

